

## VIAGGI TOUR OPERATOR CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. 16002

**Assistenza – Rimborso Spese Mediche – Assicurazione bagaglio – Annullamento viaggio – Vacanze perdute – Ritardo aereo – Infortuni**

**TALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEVONO RITENERSI VALIDE PER TUTTE LE PRENOTAZIONI RIFERITE A CROCIERE CON PARTENZA DAL 01.04.2017**

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);

b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per anticiclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);

b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;

b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. b o risultati funzionali per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;

c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1. b, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;

d. al Contraente **MSC CRUISES SA** ed eventuali intermediari assicurativi.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

### DEFINIZIONI GENERALI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Contraente:** **MSC CRUISES S.A.** che sottoscrive la polizza per conto altrui.

**Compagno di viaggio:** la persona assicurata con la medesima polizza e iscritta al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

**Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it](mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it)

- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Evento Catastrofale:** il sinistro che coinvolge più persone/enti contemporaneamente e assicurati per i medesimi rischi.

Si considerano un unico evento il sinistro derivante da atti di terrorismo accaduti nell'arco delle 168 ore.

**Franchigia:** l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale/Somma assicurata:** l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Polizza:** il documento contrattuale che prova il contratto assicurativo e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Terrorismo:** è considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni normali. Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni.

**Viaggio:** dal momento in cui l'Assicurato effettua le operazioni di imbarco e per tutta la durata della crociera, fino alla conclusione della stessa coincidente con le operazioni di sbarco dell'Assicurato. Per le sole crociere che abbiano in abbinamento un volo A/R, si intende dal check-in del volo di andata al check-out del volo di ritorno.

### NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C. **all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza**, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

#### Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

#### Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

**Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.**

#### Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

#### Art. 5. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite **una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio**. Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali", potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

#### Art. 6. LIMITE CATASTROFALE

**Nel caso di un evento riconducibile ad un atto di terrorismo, che colpisca più persone assicurate con la presente polizza ed eventualmente con altre polizze stipulate con Europ Assistance e copertura dei medesimi rischi, l'importo complessivo - limite catastrofale - a carico di Europ Assistance, per le garanzie "Assicurazione Assistenza" e "Assicurazione Rimborso delle Spese Mediche" oggetto della presente polizza non potrà superare il limite massimo di Euro 10.000.000,00 per evento. Nell'eventualità che i costi legati alla garanzia "Assicurazione Rimborso Spese Mediche" o le prestazioni di assistenza erogate, eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti a ciascun Assicurato coinvolto in caso di sinistro, saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale ai massimali di Spese Mediche assicurati o al costo della singola prestazione, in modo che la somma di tutti gli**

**indennizzi/rimborsi/costi di presa a carico, non superino il limite catastrofale indicato.**

## **SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla prenotazione del viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art. 7. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

➤ la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

#### **Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite **una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.**

**Europ Assistance garantisce l'intervento e la conseguente erogazione delle prestazioni in caso di atti di terrorismo, purchè l'Assicurato non si trovi in un'area in cui eventi politici e militari o l'interferenza da parte delle Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussista il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che possano comportare gravi danni fisici o la violazione di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento nell'erogazione delle prestazioni.**

#### **Prestazioni**

##### **1. CONSULENZA MEDICA**

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

**Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.**

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

##### **2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA**

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

**La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.**

##### **3. SEGNALEZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO**

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista

nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

#### **4. RIENTRO SANITARIO**

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell'Assicurato o alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario
  - l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
  - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
  - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
- La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di un trasferimento fino al luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento in un istituto di cura adeguate al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto nella struttura sanitaria adeguata più vicina, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

In caso di decesso dell'Assicurato durante la crociera, Europ Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia o nel Paese di Residenza, prendendo a proprio carico le spese di trasporto.

**Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione, di ricerca e recupero salma.**

E' compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio andata e ritorno di un familiare. (biglietto aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.

**Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.**

#### **Esclusioni**

Sono escluse dalla prestazione:

- **le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;**
- **le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;**
- **le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;**
- **tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.**

#### **5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO**

Qualora, nell'organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

#### **Esclusioni**

**Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.**

#### **6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI**

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti.

#### **7. SPESE ALBERGHIERE DI SOGGIORNO A TERRA**

Qualora un familiare o un Compagno di viaggio dell'Assicurato, con lui in crociera ed esso stesso assicurato, a seguito del ricovero in ospedale dell'Assicurato, debba interrompere la crociera per assisterlo, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno (pernottamento e prima colazione) in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle, **per un massimo di 10 giorni.**

#### **8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le spese alberghiere di soggiorno (pernottamento e prima colazione) in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle, **per un massimo di 10 giorni.**

#### **9. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI**

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 18 anni che viaggiavano con lui e qualora non sia presente un altro maggiorenne, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

#### **Esclusioni**

**Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.**

#### **10. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE**

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

#### **11. PROROGAMENTO DEL SOGGIORNO**

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo, per l'Assicurato e/o uno dei suoi Familiari purchè assicurato o un Compagno di viaggio assicurato.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle, **per un massimo di 10 giorni** successivi alla data stabilita per il rientro.

#### **Esclusioni**

**Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.**

#### **12. INFORMAZIONI E SEGNALEZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

#### **13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto che sarà a disposizione dell'Assicurato durante i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto ove si trova ricoverato.

#### **14. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'**

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese ipreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture relative alle spese sostenute.

**L'anticipo sarà concesso, a fronte di adeguate garanzie bancarie e dovrà essere restituito ad Europ Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.**

#### **Esclusioni**

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- **i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in**

**materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**

- **i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;**

- **i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.**

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

#### **15. RIENTRO ANTICIPATO**

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova il ricoverato.

Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

#### **Esclusioni**

**Sono esclusi dalla prestazione casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

#### **16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

**L'anticipo sarà concesso, a fronte di adeguate garanzie bancarie e dovrà essere restituito ad Europ Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.**

#### **Esclusioni**

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- **i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**

- **i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;**

- **i sinistri avvenuti nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.**

#### **Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

#### **17. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO**

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

#### **Esclusioni**

**Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato.**

**La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.**

#### **Art. 9. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia;
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo;
- Mondo.

Per tutti gli Assicurati la polizza non è operante nei seguenti paesi:

**Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.**

#### **Art. 10. ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:**

- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche;**
- espianto e/o trapianto di organi;**
- abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- tentato suicidio o suicidio;**
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

**Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/iccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.**

**Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

**Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.**

**Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.**

#### **Art. 11. PERSONE NON ASSICURABILI**

**Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione. si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.**

#### **Art. 12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c.**

#### **Art. 13. SEGRETO PROFESSIONALE**

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

**Art. 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ' Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o**

**conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

#### **Art. 15. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

**L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso.**

**La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. Per le sole crociere "World Cruises" la durata massima della copertura si intende estesa fino al termine della crociera.**

### **SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**

#### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla prenotazione del viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.

**Malattia improvvisa:** malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla decorrenza della garanzia.

**Ricovero:** la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art. 16. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurata:

- la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

#### **Art. 17. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

**La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrorismo.**

**Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali spese alle stesse condizioni, senza applicazione di alcuna franchigia.**

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese in base al massimale previsto all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 60 giorni successivi all'infortunio stesso **entro il limite di Euro 1.000,00 per Assicurato.**

Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di Europ Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

**Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura Organizzativa avvenuto prima e/o durante il ricovero stesso.**

In assenza di contatto con la Struttura Organizzativa, per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute sul posto per malattia improvvisa e/o infortunio, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 Euro per Assicurato.**

Nei massimali indicati sono comprese, **fino al limite di Euro 2.500,00 per sinistro** le spese di primo soccorso relative al:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- soccorso e ricerca in mare.

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 200,00 per Assicurato**;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, **fino a Euro 200,00 per Assicurato**;
- le spese di trasporto relative al trasferimento fino al più vicino luogo di Pronto Soccorso o Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato, **fino a Euro 5.000,00 per Assicurato**.

#### Franchigia

**I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 25,00.**

#### Art. 18. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia;
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo;
- Mondo.

#### Art. 19. ESCLUSIONI

**Sono escluse dalla garanzia:**

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso salvo quanto precedentemente previsto;**
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);**
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);**
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;**
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.**

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;**
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;**
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio fatta eccezione per gli aggravamenti imprevisi al momento della partenza di malattie preesistenti;**
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);**
- espianto e/o trapianto di organi;**
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato;**
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- tentato suicidio o suicidio.**

#### Art. 20. PERSONE NON ASSICURABILI

**Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da**

**alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.**

#### Art. 21. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure

**dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche MSC" e inviando via posta:**

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

#### Art. 22. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

#### Art. 23. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

#### Art. 24. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. Per le sole crociere "World Cruises" la durata massima della copertura si intende estesa fino al termine della crociera.

#### Art. 25. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Rimborso Spese Mediche" il massimale per Assicurato è di Euro 50.000,00 per Italia, Europa e Mondo per sinistro e per periodo assicurato.

Pagamento diretto fino a Euro 5.000,00 delle spese mediche sostenute per la degenza nella Struttura Ospedaliera a bordo.

### SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Avaria:** qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

**Bagaglio:** la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

**Scoperto:** percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. 26. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

#### Art. 27. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### 1. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti personali che l'Assicurato aveva con sé all'inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento e avaria, fino al massimale previsto all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

E' compreso in garanzia **fino alla concorrenza massima di Euro 150,00** il danneggiamento del bagaglio causato dal VETTORE NAVALE.

##### 2. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati dovesse sostenere spese imprevisite per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza della somma massima prevista all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

#### Art. 28. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia;
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo;
- Mondo.

#### Art. 29. ESCLUSIONI

**Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti personali":**

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionario, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;**
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;**
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;**
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;**
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;**
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;**
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;**
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).**

**Sono esclusi dalla garanzia "Spese per ritardata consegna del bagaglio":**

- il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di partenza all'inizio del viaggio;**
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.**

**Le garanzie "Bagaglio ed effetti personali" e "Spese per ritardata consegna del bagaglio" non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:**

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato.**

#### Art. 30. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Nel caso in cui il sinistro al bagaglio o agli effetti personali avvenga durante la navigazione e/o durante le operazioni di imbarco/sbarco, l'Assicurato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento al vettore navale, che provvederà alla gestione della vertenza, previa esibizione della dichiarazione di danneggiamento/smarrimento, redatta dal personale di bordo.

Per il caso sopra citato, ad eccezione di quanto indicato all'Art. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, relativamente

al danneggiamento del vettore navale, Europ Assistance interverrà, successivamente al vettore navale stesso, e nei limiti del massimale previsto all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE, previo invio agli indirizzi indicati al presente articolo, della documentazione sotto riportata e di copia della lettera di reclamo inviata ad MSC Crociere con la richiesta di risarcimento; e della risposta del Vettore Navale con l'indicazione dell'importo da esso liquidato.

Negli altri casi, per la garanzia "Bagaglio ed effetti personali" e "Ritardata consegna del bagaglio", in caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del medesimo, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri); oppure dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio MSC", presentando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- copia dei biglietti di viaggio;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto con l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- le circostanze dell'accaduto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale), comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto, se in possesso dell'Assicurato;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

Nel caso di Responsabilità del VETTORE AEREO:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio
- aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso, con indicazione dell'importo eventualmente liquidato.

Per la garanzia "Ritardata consegna del bagaglio" l'Assicurato dovrà inoltre inviare:

- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 8 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### Art. 31. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione, fermi i massimali previsti all'art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

#### Art. 32. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. Per le sole crociere "World Cruises" la durata massima della copertura si intende estesa fino al termine della crociera.

#### Art. 33. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Bagaglio ed effetti personali" il massimale per Assicurato e per la durata del viaggio è di Euro 3.000,00 in Italia e all'Estero.

Per la garanzia "Ritardata consegna del bagaglio" il massimale per sinistro e per la durata del viaggio è di Euro 400,00.

Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 350,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida, vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 200,00.

#### SCOPERTO

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.

A condizione che siano indossati o consegnati in deposito in albergo e/o in nave e solo in caso di furto e/o rapina: gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi

Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo,
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

### SEZIONE IV - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Familiari:** il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, zii e quanti altri sono invece conviventi dell'Assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

**Infortunio:** il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medica e medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

**Malattia:** l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla prenotazione del viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, ricoveri ospedalieri, trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. 34. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- > la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

##### Art. 35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

###### 1. RINUNCIA AL VIAGGIO

Qualora l'Assicurato debba annullare o modificare il viaggio prenotato, per cause od eventi oggettivamente documentabili, ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscono:

- direttamente l'Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il contitolare dell'azienda/studio associato;

Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione:

- all'Assicurato
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- ai familiari purché assicurati ed iscritti alla medesima pratica;

- ad uno dei compagni di viaggio.

In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "Compagno di viaggio".

#### Massimale

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato - esclusi i costi relativi alle tasse e servizi portuali/gestione pratica, le fee di agenzia e i premi assicurativi (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore) fino alla concorrenza del massimale indicato all'Art. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE.

#### Scoperto e criteri di liquidazione

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

#### 2. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO

Europ Assistance rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro 1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, uno dei suoi Familiari, il contitolare dell'azienda/studio associato.

Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori costi:

- all'Assicurato
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai componenti del nucleo familiare;
- ad uno dei compagni di viaggio.

#### 3. ANNULLAMENTO ESCURSIONI

Europ Assistance rimborsa all'Assicurato l'80% dell'importo relativo alle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da:

- malattia e/o infortunio dell'Assicurato debitamente certificate dal medico di bordo;
- decesso dell'Assicurato o di uno dei suoi Familiari anch'esso in crociera o di un Compagno di viaggio.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale Compagno di viaggio.

Sono rimborsabili le sole escursioni prenotate contestualmente alla crociera, il cui costo concorre alla definizione della fascia tariffaria da assicurare.

#### Art. 36. ESCLUSIONI

Europ Assistance non rimborsa in caso di:

- a. dolo dell'Assicurato;
- b. cause non di ordine medico prevedibili e/o note all'Assicurato al momento delle prenotazioni;
- c. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti anteriormente alla sottoscrizione della polizza salvo il caso in cui l'impossibilità di iniziare il Viaggio non fosse prevedibile alla data di prenotazione e le malattie croniche;
- d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. fallimento del Vettore o dell'Agenzia o dell'Organizzatore di Viaggio;
- f. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;

- g. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- h. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale;
- i. mancato invio della comunicazione (di cui all'art. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO) da parte dell'Assicurato entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.

#### Art. 37. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio, l'Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio salvo i casi di comprovata impossibilità, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

- oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° **39.02.58.47.71.36**, una denuncia scritta indirizzata a: **Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
  - fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
  - la causa dell'annullamento;
  - estratto conto di penale emesso da MSC CRUISES S.A.;
  - estratto conto di penale emesso dall' Agenzia Viaggi;
  - luogo di reperibilità dell'Assicurato;
  - inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad **Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano** oppure via fax al n° **+39.02.58.47.71.36** i seguenti documenti:

- numero di lista passeggeri;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Agenzia dettagliante che riporti il costo del viaggio pagato dall'assicurato;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito totale da parte del vettore aereo);
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Per la garanzia "Annullamento Escursioni (prenotate contestualmente alla crociera)"

- certificazione medica provante la causa della rinuncia delle escursioni, in originale riportante la patologia;
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- copia della scheda di iscrizione alla crociera con le relative ricevute di pagamento ove siano evidenziate le escursioni prenotate prima della partenza.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati dall'Assicurato.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

#### Art. 38. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

#### Art. 39. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti dell'Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di prenotazione

del viaggio, e dura fino al momento di inizio del viaggio, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla stazione di partenza o al primo check-in in aeroporto o comunque fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

La sola assicurazione "Annullamento Escursioni" decorre dalla data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

#### Art. 40. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Spese di Annullamento viaggio" viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato - esclusi i costi relativi alle tasse e servizi portuali/gestione pratica, le fee di agenzia e i premi assicurativi (con esclusione, in caso di acquisto di **biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore**) - fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'organizzazione di viaggio, **che non potrà mai essere superiore a Euro 20.000,00 per Assicurato e per destinazione del viaggio e a Euro 40.000,00 per la programmazione Crociere "World Cruises"**.

Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, **ma con il massimo complessivo di Euro 60.000,00 per sinistro, elevato a Euro 120.000,00 per la programmazione Crociere "World Cruises"**.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. **L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.**

### SEZIONE V - ASSICURAZIONE RIMBORSO VACANZE PERDUTE

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Malattia:** ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

**Malattia cronica:** la malattia che sia preesistente alla partenza per il viaggio e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

**Ricovero:** la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

**Scoperto:** percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. 41. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- > la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

##### Art. 42. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate da Europ Assistance:

- Trasporto - Rimpatrio Sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma;
- Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura.

Europ Assistance, nel limite del massimale sotto indicato rimborsa all'Assicurato, ai famigliari o ad un Compagno di viaggio il pro-rata temporis della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o residenza.

**Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione della crociera (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.**

##### Art. 43. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia;
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo;
- Mondo.

Per tutti gli Assicurati la polizza non è operante nei seguenti paesi:

**Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.**

#### Art. 44. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Rifacimento Viaggio MSC"** e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- la causa dell'annullamento;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall'Organizzazione/ Agenzia Viaggi.

#### Art. 45. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato. **Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.**

#### Art. 46. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

#### Art. 47. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal giorno di iscrizione/conferma al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato si sarebbe dovuto presentare alla stazione di partenza o per locazioni il giorno di inizio del soggiorno.

### SEZIONE VI - ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. 48. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- > la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

##### Art. 49. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inlemente ecc.

##### Massimale

Europ Assistance indennizza l'Assicurato di **Euro 150,00 per un ritardo dei voli di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.**

#### Art. 50. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ritardata partenza o di ritardato arrivo, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Ritardo Aereo MSC"**

e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- indicazione della causa del ritardo;
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- fattura dell'Organizzazione viaggi o agenzia relativa all'addebito della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il recesso;
- copia del biglietto annullato;
- contratto di prenotazione viaggio;
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo attestante l'avvenuto ritardo aereo oltre le 8 ore;
- foglio notizie di convocazione riportante l'operativo voli.

La mancata produzione dei documenti sopra elencati può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato, come condizione del rimborso.

## **SEZIONE VII – ASSICURAZIONE INFORTUNI DURANTE LE ESCURSIONI**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

#### **Art. 51. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurata:

- la persona fisica residente/domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico della Contraente.

#### **Art. 52. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale, solo ed esclusivamente **nel corso delle escursioni** effettuate dall'Assicurato durante il viaggio **purché le stesse siano organizzate dalla Contraente e siano state regolarmente prenotate dall'Assicurato.**

#### **1. INFORTUNI IN VIAGGIO**

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni attività svolta non a carattere professionale, **nei limiti del massimale indicato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE" per sinistro e per periodo di validità della Polizza.**

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. affezione non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
9. infortuni subiti in stato di malessere, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, **con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;**
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2, 3 e 4.

#### **2. INVALIDITA' PERMANENTE**

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

**Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.**

**Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione**

**dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.**

**In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.**

#### **Franchigia**

**La liquidazione dell'indennità dovuta per Invalidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia fissa e assoluta del 5%.**

**Pertanto Europ Assistance non liquiderà alcuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della Totale. Qualora la stessa sia di grado superiore al 5% della totale, verrà liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente. Per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchigia.**

#### **3. MORTE**

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

#### **4. MORTE PRESUNTA**

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residua.

#### **5. RISCHIO CATASTROFALE**

**5.1.** La somma dei capitali assicurati da altre eventuali assicurazioni infortuni, che includano la presente garanzia, stipulate dall'Assicurato con Europ Assistance, non potrà superare il limite di **Euro 500.000,00 per persona in caso di Morte e Invalidità Permanente.**

**5.2.** La somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti con Europ Assistance, non potrà superare i limiti di **Euro 1.000.000,00 per evento, per nave in caso di Morte e Invalidità Permanente.**

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi indicati al punto 5.2., le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli Assicurati, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al precedente punto 5.2.

**In ogni caso Europ Assistance non pagherà quale somma di più liquidazioni in seguito a sinistro che veda coinvolti più Assicurati, un importo superiore ad Euro 1.000.000,00 per evento, per nave in caso di Morte e Invalidità Permanente.**

#### **6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE**

A parziale deroga del successivo Art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, **per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi**, condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

#### **Art. 53. ESCLUSIONI**

Sono esclusi gli infortuni:

- a. **causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**

- b. **causati dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;**
- c. **avvenuti in stato di ebbrezza, causati da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- d. **causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- e. **causati dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;**
- f. **causati da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;**
- g. **causati fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- h. **causati a guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";**
- i. **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di causati particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- j. **causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE;**
- k. **avvenuti nelle zone portuali prima dell'inizio crociera o alla fine della stessa.**

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- l. **di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- m. **dello sport del paracadutismo;**
- n. **dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali;**
- o. **tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;**
- p. **di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria;**
- q. **la partecipazione ad escursioni effettuate autonomamente dall'Assicurato che non siano state prenotate ed organizzate dalla Contraente.**

#### **Art. 54. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia;
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo;
- Mondo.

#### **Art. 55. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://msc-sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure

dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Infortuni in Viaggio MSC** e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nel corso di un'escursione, ricevuta di iscrizione alla stessa ove si attesti che sia stata organizzata dalla Contraente;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### Art. 56. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione. Si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

#### Art. 57. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### Art. 58. VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o,

in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

#### Art. 59. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto 2 "Invalidità

Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

#### Art. 60. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente invitati dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

#### Art. 61. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo della nave per l'inizio della crociera e per tutta la durata della stessa, fino alla sua conclusione quando ne discenda.

#### Art. 62. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia "Infortuni in viaggio" il massimale per Assicurato è di Euro 25.000,00 per il caso Morte, ed Euro 25.000,00 per il caso Invalidità Permanente.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici:

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it

PEC: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 I.v.

Rea 754519 - P.IVA 00776030157

Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151

Impresa autorizzata all'esercizio delle

assicurazioni con decreto del Ministero

dell'Industria, del Commercio

e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93

(Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).



Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =

## COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE:** non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

**Telefono 02.58.24.00.70**

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance (composto dal prefisso **MSCCR** + il n° di pratica)
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

## Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, correddando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

**Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).**

In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

**Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).**

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.